

## LE NORME CANONICHE A SERVIZIO DI UN'ESPERIENZA DI COMUNIONE

- Le norme canoniche e sacramento della riconciliazione: il diritto è una complicazione, un ostacolo, una minaccia? Oppure uno strumento per custodire un'esperienza di misericordia?
- Un'immagine sintetica può aiutare a custodire il significato delle norme, nell'esperienza ecclesiale in generale e nello specifico di questo sacramento. Pensare alle e norme un po' come lo scheletro di una persona: le norme giuridiche nel Corpo che è la Chiesa possono immaginarsi un po' come lo scheletro, che permette al Corpo di avere una forma. Appare evidente che lo scheletro non è sufficiente per avere una persona, ma è necessario perché ci sia una forma armoniosa; senza scheletro la persona è deformata. Senza scheletro le relazioni ecclesiali sono deformate. Senza ossatura giuridica i sacramenti si deformano e perdono il loro volto. Non si porta il Codice in confessionale (si può fare, ma pare non proprio la scelta migliore), ma la conoscenza e osservanza delle norme, raccolte con sapienza dalla tradizione magisteriale della Chiesa nel corso dei secoli, permette di offrire ai fedeli una vera esperienza ecclesiale di misericordia e di comunione nella celebrazione di questo sacramento.
- In questa prospettiva si vuole inserire questo “ripasso” delle norme canoniche più significative nella celebrazione della Riconciliazione dei penitenti per custodire al meglio un ministero delicato e fecondo.
- Il primo canone che nel Codice si occupa di questo sacramento, il can. 959, che custodisce in modo sintetico e sobrio tutta la ricchezza della Penitenza, che la Chiesa antica chiamava a volte la “sorella del Battesimo”, definizione che rimanda al profondo legame con l'esperienza sorgiva di salvezza che è il battesimo, la nostra “piccola risurrezione”. La celebrazione della riconciliazione è esperienza di risurrezione perché partecipa della forza vitale della Pasqua di Cristo, che nel sacramento della Penitenza ci raggiunge nelle morti interiori generate dal peccato e ci re-innesta come tralci nella vite vera, vite dove siamo innestati insieme, dove si fa parte dello stesso Corpo. Il can. 959 dice: *Nel sacramento della penitenza i fedeli, confessando i peccati al ministro legittimo, essendone contriti ed insieme avendo il proposito di emendarsi, per l'assoluzione impartita dallo stesso ministro ottengono da Dio il perdono dei peccati, che hanno commesso dopo il battesimo e contemporaneamente vengono riconciliati con la Chiesa che, peccando, hanno ferito.*
- Di questo canone custodiamo un avverbio prezioso: *contemporaneamente*, in latino *simul*. Nella celebrazione del sacramento si riceve un duplice dono: lo Spirito Santo, perdona il peccato e *contemporaneamente* riconcilia con la Chiesa, il Corpo di Cristo: rigenera il volto di figli, sfigurato dal peccato e questo volto assume i tratti del fratello. Perché in Cristo siamo un solo Corpo e ogni peccato non è mai un'esperienza individuale, ma riguarda tutto il Corpo: Paolo nella lettera ai Romani

e agli Efesini utilizza una bella espressione “*siamo membra gli uni degli altri*” e ogni peccato non riguarda mai solamente me in senso individuale. Per questo ogni celebrazione della riconciliazione è dono di grazia per tutta la Chiesa, e le norme ci consegnano un’ossatura che permetta alle persone di vivere un’esperienza ecclesiale, anche se vissuta in modo segreto e personale.

▪ Questo canone ci consegna l’ossatura, per rimanere nell’immagine prima utilizzata, del sacramento, costituito da quattro parti essenziali:

1. La contrizione per il peccato commesso;
2. L’accusa dei peccati al ministro legittimo;
3. Il proposito di emendarsi, cioè di collaborare attivamente con lo Spirito per la riparazione del male commesso.
4. L’assoluzione del ministro

▪ Prima di trattare gli atti del penitente (i primi tre), ci fermiamo sull’atto del ministro, l’assoluzione. *Ego te ab-solvo*. Ricordare il verbo della formula latina – *ab-solvo* – aiuta a custodire la ricchezza di questo ministero: il dono dell’*ab-solvere*, termine tecnico-giuridico, è carico di ricchezza spirituale, perché custodisce la gravidanza di sciogliere le catene, liberare dalla prigione del male nella quale il peccato richiude e dalla quale l’uomo non può liberarsi da solo. Come quando Gesù nel Vangelo di Luca guarisce nella sinagoga *quella donna che uno spirito teneva inferma da diciotto anni; era curva e non riusciva in alcun modo a stare dritta* e Gesù stesso dice *E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben diciotto anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?* (Lc 10,11.16).

▪ Le norme che vediamo ora sono rigide rispetto all’assoluzione, giuridicamente *ad validitatem* perché custodiscono la forza di quella Parola salvifica che non è nostra, ma di Cristo che agisce nella sua Chiesa alla quale ha affidato i sacramenti, come ricorda il can. 840: *istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa*. La formula contenuta nel rituale è espressione della ricchezza dell’opera salvifica e la domanda: “*è necessaria tutta per la validità, o basta la parte finale: Io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo?*” pare una domanda un po’ triste... perché impoverire la ricchezza di quello che si può donare al fedele? È vero che i *Prenotanda* al n. 20 dicono che il sacerdote *stese le mani sopra il capo del penitente, o almeno la destra, proferisce la formula di assoluzione nella quale le parole essenziali sono: Io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo*. Ma la ricchezza liturgica è patrimonio da custodire non sul quale perché dovremmo essere avari? È illegittimo tralasciare la prima parte della formula, perché il fedele ha diritto a tutta la ricchezza spirituale che la Chiesa affida ai ministri.

▪ L’assoluzione deve essere impartita oralmente: data per iscritto o con segni è concordemente in dottrina ritenuta invalida. Deve essere data alla forma indicativa: *Io ti assolvo*. In dottrina si

discuteva sulla validità di una formula deprecativa *Che Dio ti assolva dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e della Spirito Santo*: formula ritenuta invalida. La “creatività” pastorale non si applica alle formule sacramentali e liturgiche, che sono un tesoro di preghiera e spiritualità distillato nei secoli dalla tradizione e sapienza della Chiesa e che riceviamo e utilizziamo come qualcosa di estremamente prezioso e di valore enorme.

- Rispetto alla possibilità di utilizzare il **telefono o altri mezzi di comunicazione**, questione ripropostasi in modo inaspettato durante la pandemia: la Penitenzieria Apostolica, a domanda specifica, cioè *se in caso di estrema necessità fosse possibile dar l'assoluzione per telefono*, rispose il 1° luglio 1984 – *Nihil est respondendum*; la maggior parte degli autori ritiene che, oltre che gravemente illecita, l'assoluzione sia anche invalida per la mancanza fisica del penitente. Si ricorda che, come nel caso della pandemia, se non fosse possibile altro mezzo che il telefono, vale il principio ricordato da S. Tommaso del *votum sacramenti*: l'intenzione di confessarsi appena possibile realizza la contrizione perfetta che offre la grazia del sacramento, in voto appunto, senza necessità di utilizzare il mezzo telefonico.

- Sono da escludere anche gli altri mezzi di comunicazione oggi esistenti (alcuni impensabili nel 1983, data di promulgazione del Codice di diritto canonico), le videochiamate, internet, etc. Ciò comporta comunque la mancanza fisica del penitente e altresì il grave rischio di violazione del segreto della confessione: l'accrescersi delle possibilità offerte dall'intelligenza artificiale è elemento ulteriore che rende seriamente problematica la questione (è davvero una persona fisica quella con la quale interagisco?). Nel 2002 una lettera circolare della Penitenzieria Apostolica ammoniva sul rischio di *degenerare nella violazione degli stessi elementi costitutivi e connaturali del sacramento, l'incontro reale con la Chiesa nella persona del ministro*. Problema attuale è quello del traduttore simultaneo contenuto negli smartphone...

- L'assoluzione non può essere sottoposta a *condizione futura*: “se compirai quest'opera, se eviterai questa cosa, Io ti assolvo...”: la verità del sacramento è custodita dall'incontro del pentimento del fedele con la Parola di grazia salvifica dell'assoluzione e non può essere fatta dipendere da un evento futuro ed incerto.

- **Assoluzione di battezzati non in piena comunione** (ortodossi, protestanti, anglicani). La situazione è regolata dal can. 844 che nel § 3 prevede la possibilità che i ministri cattolici amministrino i sacramenti c.d. ripetibili (penitenza, eucaristia, unzione dei malati) ai membri delle Chiese Orientali o equiparati, quando lo chiedano spontaneamente e siano ben disposti (le stesse disposizioni che chiediamo ai fedeli cattolici). Il § 4 prevede un'ulteriore “eccezione ancora più eccezionale”, per i fedeli non piena comunione e non orientali, cioè i battezzati appartenenti alle comunità riformate o anglicane: i requisiti sono in questo caso più stringenti: è possibile l'assoluzione

per fedeli *in pericolo di morte* oppure in caso di *grave necessità valutata non dal ministro ma dal Vescovo diocesano* o dalla Conferenza Episcopale e ulteriormente si chiede che questi battezzati non possano accedere al proprio ministro, lo chiedano spontaneamente, siano ben disposti e manifestino la fede cattolica in tali sacramenti.

▪ Rispetto alle **modalità celebrative**, anche qui è bene custodire le norme canonico-liturgiche, messe alla prova durante la pandemia, soprattutto rispetto alla possibilità e alla legittimità della c.d. *assoluzione generale*, che purtroppo ogni tanto giunge notizia che venga celebrata in qualche parrocchia. Dico purtroppo, nonostante forse la buona fede nel cercare il bene dei fedeli da parte dei sacerdoti, perché questo rischia di creare disorientamento nei fedeli e la mancata conoscenza o superficialità nell'osservanza delle norme, vedremo, invece che aiutare il fedele, lo priva della ricchezza del sacramento.

▪ L'*Ordo Penitentiae* prevede tre riti per la celebrazione:

1. La riconciliazione dei singoli penitenti;
2. La celebrazione comunitaria della riconciliazione di più penitenti, con confessione e assoluzione individuali;
3. La riconciliazione di più penitenti con confessione e assoluzione generale. Questa terza modalità è possibile solamente in circostanze eccezionali che sono specificamente normate nel Codice. Durante la pandemia più volte era stata posta la questione dell'utilizzo di tale terza modalità.

▪ Il can. 960 stabilisce che l'unico modo ordinario con il quale i fedeli vengono riconciliati con Dio e con la Chiesa è la confessione individuale e integra e l'assoluzione personale. In caso di impossibilità di accedere al modo ordinario la riconciliazione si può ricevere in altri modi (quale è stato ad esempio il *votum sacramenti* ribadito dai Vescovi lombardi nel marzo del 2020). L'istruzione *Sacramentum paenitentiae* della CDF del 1972 sottolinea che tale modalità (integra e personale) è richiesta dal bene delle anime.

▪ L'assoluzione in forma generale quando è possibile, e quali requisiti canonici sono richiesti?

Rispetto al *quando*, sono previsti due casi:

- **Pericolo di morte** e al sacerdote non basti il tempo necessario per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti (naufragio, bombardamento, che sembravano casi lontani, invece sono molto vicini);
- **Grave necessità**, valutata direttamente dal Codice con queste parole: *quando, tenuto conto del numero dei penitenti, non si hanno a confessori sufficienti per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione.*

La valutazione di tale grave necessità, però, non è lasciata al singolo confessore: il discernimento è del Vescovo, che deve tener conto dei criteri condivisi nella Conferenza Episcopale: tutti questi elementi giuridicamente determinati manifestano la *mens* della Chiesa che questa modalità rivesta carattere veramente eccezionale. Ricordiamo che la CEI è intervenuta con una nota della presidenza del 30 aprile 1975 ritenendo che *non sussistano in Italia situazioni tali che giustifichino la necessità e quindi la liceità della concessione della soluzione collettiva. Pertanto le forme lecitamente ammesse sono soltanto la prima e la seconda. La terza forma rimane legata al solo caso di pericolo di morte.*

- Rispetto alla confessione generale, ricordo che il can. 962 stabilisce che *Affinché un fedele usufruisca **validamente** della assoluzione sacramentale impartita simultaneamente a più persone, si richiede che non solo sia ben disposto, ma insieme faccia il **proposito** di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non può confessare.* Utilizzare questa modalità, in modo illecito per una ingenua valutazione che potrebbe favorire l'accostarsi di più persone al sacramento, senza specificare bene ai fedeli che comunque debbono porre il serio impegno di confessarsi nel modo ordinario appena possibile, non offre un fecondo servizio al bene delle anime, anzi incide sulla validità della assoluzione stessa.

- Tornando alla modalità ordinaria della celebrazione della penitenza. Le norme fanno riferimento anche al **luogo** e al **tempo**: indicazioni utili da utilizzare con sapienza: luogo proprio è la chiesa o l'oratorio. Altri luoghi? Lasciato alla sapienza e discernimento del confessore. È certo un bene che i fedeli sappiano di poter trovare in Chiesa un confessore, è anche un bene che il ministro sia disponibile anche in altre situazioni anche fuori dalla Chiesa, lo Spirito è creativo e l'occasione può generarsi anche altrove: con sapienza pastorale si potrà operare un corretto discernimento.

- Per quanto riguarda i **confessionali**? Il canone 964 § 2 chiede di garantirne la presenza: *si trovino sempre in un luogo visibile i confessionali, provvisti di una grata fissa tra il penitente e il confessore, cosicché i fedeli che lo desiderano possano liberamente servirsene*: la *mens* del preferire il confessionale per ragioni di maggior riserbo e tutelare meglio il segreto (con penitenti che parlano a voce alta o con ministri con problemi di udito). L'utilizzo della grata è diritto del fedele e anche del ministro: se la persona fosse frenata dalla vergogna, tutto concorre al bene maggiore... anche se il sacramento che rimette in comunione non in senso astratto, ma concreto, visibile, celebrato in modo anonimo, lascia qualche perplessità. Questioni attuali chiedono un discernimento sapiente: bambini nel confessionale che non è separato e visibile? È più prudente nel contesto attuale un luogo riservato ma visibile, oppure con confessore e penitente fisicamente separati.

- **Tempo**: sempre, in relazione al can. 213 diritto dei fedeli che lo chiedono *opportunamente*, anche qui la sapienza e la carità pastorale sapranno guidare il ministro al discernimento più opportuno.

## Facoltà di confessare

▪ Il Codice offre le norme relative al **ministro** e al destinatario. Vediamo quelle relative al ministro, che ci riguardano in prima persona: *Ad validitatem* è necessario l'**ordine sacro** nel grado del presbiterato, requisito che appartiene alla stessa volontà di Cristo, come riconosciuto al Concilio di Trento. Sempre *ad validitatem* è necessaria anche la **facoltà** di confessare: questa è un requisito ulteriore, di carattere giuridico, richiesto dalla Chiesa per tutelare al meglio la delicatezza di un sacramento che si svolge nel segreto e tocca l'intimità delle persone e per tale motivo richiede una particolare attenzione e cura da parte della Chiesa verso i ministri che esercitano questo ministero. Ricordiamo che il Codice esplicitamente chiede un esame per la concessione della facoltà.

▪ Domande più frequenti: Come si ottiene la facoltà? Devo chiedere qualche permesso per confessare quando sono in pellegrinaggio, in vacanza, all'estero? Come si perde la facoltà?

## Ottenere la facoltà

- *Ex iure*: Romano Pontefice, Cardinali, Vescovi.
- *Ex officio*: Ordinario del luogo, canonico penitenziere, parroci, amministratore parrocchiale, cappellani.
- Per speciale concessione: altri presbiteri da parte dell'Ordinario del luogo

## come si perde?

- Perdita dell'ufficio
- Revoca (per grave causa, perché e a favore del bene delle anime)

## la questione dei consacrati chierici

- Facoltà *ex officio* i Superiori IR SVA clericali di diritto pontificio che godono della potestà esecutiva. Questi possono conferire facoltà a qualunque presbitero per sudditi e altri che vivono giorno e notte nella casa.
- Religiosi: Concessione OdL + licenza Superiore per utilizzarla stabilmente in diocesi dove hanno la casa di ascrizione.

-

Potere della facoltà **ubique** – novità del Codice del 1983, salvo espresso divieto dell'Ordinario del Luogo (in tal caso *invalida*): nel caso di dubbio, *supplet Ecclesia* ex can. 144. Se sono in vacanza, in pellegrinaggio, in altro luogo per altri motivi, la facoltà permane.

Can. 973: concessione per iscritto: spesso è specificata sul *celebret*. La concessione per iscritto è comunque una norma *ad liceitatem*, ma utile.

## **Pericolo di morte**

Il can. 976 prevede una corsia speciale per il penitente in pericolo di morte: qui il Codice allarga le maglie il più possibile: *Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato, anche qualora sia presente un sacerdote approvato.* Necessario solo l'ordine sacro nel grado del presbiterato, assolve validamente e lecitamente anche se privo della facoltà, se scomunicato, sospeso, apostata. Anche se è presente un presbitero con facoltà e in comunione con la Chiesa. Possibile anche assolvere dalla scomunica, con obbligo di ricorrere ex can. 1357.

## **Confessore giudice e medico: le domande del confessore**

Il can. 978 definisce il confessore *giudice e medico*. E dice *nello stesso tempo*: è davvero giudice facendo il medico, è veramente medico facendo il giudice. *Giudice*: perché la Parola che pronuncia è certa ed efficace: è una sentenza sul male che il penitente consegna, che viene sconfitto. La giustizia di Dio è rendere giusti tramite il dono della misericordia: così fa Dio, così fanno i suoi ministri. *Medico* perché il peccato avvelena, intossica la vita. Lo Spirito offre tramite il ministro il farmaco della misericordia che risana. Per questo il can. 979 fa riferimento alla possibilità che il confessore aiuti il bene spirituale del penitente tramite delle domande, chiedendo al tempo stesso prudenza e discrezione. La dottrina suole distinguere tra domande necessarie, lecite, dannose, vietate:

- **Necessarie**: sono soprattutto quelle che aiutano a verificare l'eventuale presenza di una censura di scomunica o interdetto, soprattutto rispetto alle censure *latae sententiae*. Il primo effetto della scomunica è l'impossibilità di accedere ai sacramenti: il can. 1331, infatti, stabilisce che *Allo scomunicato è proibito di ricevere i sacramenti*. Il Codice del 1983 non prevede più la fattispecie dei "peccati riservati": di principio non c'è nessun peccato che il presbitero non possa assolvere: la questione è che alcuni peccati sono qualificati come delitti, e alcuni delitti hanno come pena la comminazione di una censura, come la scomunica o l'interdetto, che hanno come primo effetto proibire l'accesso ai sacramenti. Le domande possono aiutare a riconoscere la presenza di una causa attenuante in presenza della quale non si incorre nella censura *latae sententiae*. Le circostanze attenuanti che più frequentemente possono intervenire in una confessione fanno riferimento all'età del penitente quando commise il peccato (tra i 16 e i 18 anni), il grave timore, l'ignoranza dell'esistenza della pena.

- **Lecite**: aiutano a offrire un cammino di vera libertà dal peccato e la serietà delle opere penitenziali. È chiaro che "un peccato contro il sesto comandamento" può voler dire molte cose: autoerotismo, adulterio, violenza sessuale, pornografia, pedofilia, etc.: l'incidenza sulla vita spirituale

e sulle relazioni comunitarie sarà diversa. E con discrezione e prudenza, se si ritiene, si possono porre domande, sempre nel discernimento del maggior bene del fedele.

- **Dannose:** non sono utili al penitente e possono creare disagio o odiosità alla celebrazione del sacramento, soprattutto rispetto al sesto comandamento: curiosità morbosa, non utile e anzi che mette a disagio il penitente e rende odiosa la confessione.
- **Vietate:** il Codice vieta esplicitamente di indagare l'identità del complice.

Rispetto al confessore, una norma particolare riguarda la riservatezza del **sigillo sacramentale** can. 983 § 1 – *Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa.* In Gregoriana il nostro professore parlava della regola delle 3N: *Nemo-nihil-numquam*. Tale regola, deve essere applicata in armonia con le indicazioni della Chiesa, con buon senso: è chiaro che in presenza di una censura, il ricorso all'Ordinario del luogo o alla Penitenzieria apostolica per ricevere la facoltà di assolvere dalla scomunica necessita di indicare i peccati per i quali si chiede la facoltà, senza rivelare il nome del penitente. Rispetto al sigillo si ricorda che la dottrina più sicura ritiene che non libera il permesso del penitente e nemmeno la sua morte, perché l'inviolabilità del sigillo è a tutela non solo del penitente, ma anche della sacralità del sacramento. Il sigillo confessionale è protetto anche dalla normativa civile:

- Codice di procedura penale art. 200: *non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, i ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.*
- Art. 4, 4° Accordo di revisione dei Patti Lateranenesi 18/02/1984: *gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.*

Tornando ora al penitente, abbiamo visto come l'ossatura della normativa chieda tre atti:

**1. contrizione:** dolore per il male fatto, coscienza della ferita procurata, dolore che scaturisce dall'amore. Sappiamo che spesso ciò che porta le persone a celebrare il sacramento è una contrizione imperfetta, mista di dolore per il male, senso di colpa, vergogna. Nella tradizione della Chiesa viene chiamata attrizione: nel Concilio di Trento si stabilisce che l'attrizione è condizione necessaria e sufficiente per celebrare validamente il sacramento. È proprio il sacramento che permette che il peccatore *ex attrito fit contritus* (*Reconciliatio et penitentia* n. 185). Una parola sul **proposito** di non peccare più: non è un giuramento, non è un voto (che ha una configurazione giuridica diversa), è un

impegno che obbliga in coscienza, non può essere condizionato o *ad tempus*, è sufficiente il serio impegno della persona, anche se accompagnato dal timore di poter cadere ancora nel peccato.

**2. Accusa dei peccati:** il can. 989 § 1 stabilisce che *Il fedele è tenuto all'obbligo di confessare secondo la specie e il numero tutti i peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione individuale, dei quali abbia coscienza dopo un diligente esame.* Sembra una richiesta rigida e fiscale, ottima per rendere inquieti, e a disagio, come spesso capita quando le persone vengono a confessarsi. La sapienza della Chiesa, tradotta in norma, è però forse preziosa e feconda spiritualmente, perché sottrae armi e terreno al male, che è maestro nel nascondersi negli angoli che rimangono oscuri, per conservare un po' di potere. Ciò mette a tema la questione dell'integrità della confessione. La saggezza della tradizione ecclesiale distingue tra *l'integrità materiale* e *l'integrità formale*. L'integrità materiale indica la completezza oggettiva della confessione, tutti i singoli i peccati gravi commessi dall'ultima confessione. L'integrità formale, invece, indica la presenza della sincera volontà di fare una confessione completa, si dia non si dia poi di fatto la materialità della completezza perché non si ricorda tutto esattamente o perché esiste una causa che scusa la mancanza di integrità materiale. Le indicazioni della Chiesa confermano che è necessaria e sufficiente l'integrità formale. *Confesso anche quello che non ricordo...* Cause che impediscono l'integrità materiale: fisiche (difetto di lingua, stato di salute compromesso, grave malattia contagiosa), morali (impossibilità della riservatezza, in una corsia d'ospedale dove non può esserci riservatezza, rapporto particolare con l'unico ministro disponibile).

Rispetto alla **specie** e al **numero**: non è fiscalismo da parte del confessore, ma piuttosto riconoscere quanto il peccato sia radicato nella persona e quanto può aver ferito le relazioni e poter aiutare a custodire un cammino di libertà e risanamento della persona e delle sue relazioni. La specie teologica (peccato grave o veniale) e la specie morale (aiuta a fare verità e può essere inizio di un cammino che riconosce dove il male agisce). Il numero non significa una "lista", ma aiuta la verifica del radicamento: tanto più è frequente il peccato, tanto più dice il radicamento del male. Un conto è aver sottratto dei soldi dalla cassa una volta, un conto è settimanalmente da molti mesi rubare sul posto di lavoro perché se ne ha l'occasione. Numero: preciso (se si sa), approssimativo; peccato abituale (verificare il tempo dall'ultima confessione). Aver volontariamente trascurato tre celebrazioni domenicali in un anno non è la stessa cosa che aver partecipato a tre celebrazioni eucaristiche in un anno. Aver vissuto atti di pornografia una volta in un momento di debolezza, è diverso che esserne schiavo più volte alla settimana. L'attenzione è quella di indagare delicatamente, per non sembrare

invasivi, ma aiutando a riconoscere il grado di “prigionia” per poter affidare un cammino penitenziale utile per irrobustire la vita nuova.

**3. Soddisfazione:** le opere penitenziali sono richieste dal can. 981: *seconda della qualità e del numero dei peccati e tenuto conto della condizione del penitente, il confessore imponga salutari e opportune soddisfazioni; il penitente è tenuto all'obbligo di adempierle personalmente.* Non sono tanto una punizione, ma un cammino concreto per irrobustire la vita di grazia ricevuta: non sono il prezzo da pagare per l'assoluzione, ma la collaborazione all'opera dello Spirito per incrementare il bene ferito dal peccato. Sufficiente che il penitente accolga l'invito e si impegni con onestà al momento della confessione: il mancato compimento non invalida la confessione, ma chiede di essere consegnato nella confessione successiva come trascuratezza. Un'attenzione da avere nelle opere penitenziali: la dottrina chiede che non siano opere che creino difficoltà al penitente o esponano al rischio di creare sospetti in altre persone: Chiede un pellegrinaggio a Lourdes per una madre con figli piccoli non è opportuno, come devolvere metà dello stipendio per un anno in opere di carità per un padre di famiglia non è possibile; privarsi del televisore per peccato di pornografia esporrebbe al sospetto di tutta la famiglia (esempi estremi).

### **Questioni delicate.**

**1. situazioni matrimoniali irregolari** (convivenza *more uxorio*, sposati solo civilmente, divorziati risposati); **situazioni matrimoniali difficili** (solo separati, divorziati non conviventi). La casistica sarebbe infinita e forse non veramente utile alla formazione della sensibilità ministeriale.

**2. Cammini di ri-accoglienza** al sacramento attraverso i cammini ispirati dalla esortazione apostolica *Amoris laetitia*: verifica di una possibile nullità, cammino diocesano verificato, dichiarazione del Vescovo diocesano: fuori dalla propria diocesi è possibile? Sì. È necessario presentare il documento del Vescovo? Non ci sono indicazioni, a mio parere non è necessario, si celebra sulla serietà e buona fede del fedele.

**3. Presenza di una censura:** la censura di scomunica o interdetto ha come effetto di proibire la celebrazione dei sacramenti. La censura è una pena medicinale, da togliere in ragione della conversione del reo (*ratio* per cui era stata comminata). La censura, essendo una pena, appartiene di per sé al foro esterno e dovrebbe essere rimessa in foro esterno. Incontrare in confessione un peccato che ha generato una censura fa spesso discernere anche il pentimento: per tale motivo il Codice prevede degli istituti che permettono al confessore di poter assolvere rimettendo la scomunica: anche qui la procedura è canonicamente strutturata per custodire il bene del fedele. Can. 1357: assoluzione

con onere di ricorrere: *il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno. Il ricorso poi può essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente.* Eventuale ricorso alla Penitenzieria apostolica (se riservata) o all'Ordinario (se non riservata). Attenzione alla presenza di possibili **scriminanti o attenuanti**: la scomunica *latae sententiae* non è comminata.

**Scomuniche riservate:** attentato alla vita del Romano Pontefice, ordinazione episcopale senza mandato pontificio, violazione diretta del sigillo sacramentale, assoluzione del complice, *sollicitatio ad turpia*.

**scomunica/interdetto non riservata.**

Aborto: facoltà concessa dal Romano Pontefice a tutti i presbiteri a conclusione del Giubileo straordinario della misericordia.

Concludiamo con le parole di papa Benedetto XVI: *Sarete perciò collaboratori e protagonisti di tanti possibili "nuovi inizi", quanti saranno i penitenti che vi si accosteranno, avendo presente che l'autentico significato di ogni "novità" non consiste tanto nell'abbandono o nella rimozione del passato, quanto nell'accogliere Cristo e nell'aprirsi alla sua Presenza, sempre nuova e sempre capace di trasformare, di illuminare tutte le zone d'ombra e di schiudere continuamente un nuovo orizzonte. La nuova evangelizzazione, allora, parte anche dal Confessionale! Parte cioè dal misterioso incontro tra l'inesauribile domanda dell'uomo, segno in lui del Mistero Creatore, e la Misericordia di Dio, unica risposta adeguata al bisogno umano di infinito. Se la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione sarà questo, se in essa i fedeli faranno reale esperienza di quella Misericordia che Gesù di Nazaret, Signore e Cristo, ci ha donato, allora diverranno essi stessi testimoni credibili di quella santità, che è il fine della nuova evangelizzazione.*